

**Istituto Comprensivo Statale
di
Cropani-Simeri Crichi**

**Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via Tommaso Campanella
88051 Cropani (CZ)**



**ALLEGATO al DVR:
VALUTAZIONE RISCHIO ASSUNZIONE ALCOL**

**Medico Competente
Dott.ssa Annamaria Trapasso**

**Dirigente Scolastico
Dott. Antonio Bulotta**

**R.S.P.P.
Ins. Antonio Pavone
RLS
Ins. Mario Capellupo**

INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 81/08, prescrive che la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Il presente documento integra il documento di Valutazione dei Rischi.

È stato redatto al fine di adempiere all'obbligo di valutazione dei rischi legati all'alcol dipendenza del personale insegnante, individuato nell'Allegato I dell'Intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 16.3.2006, fra le attività che comportano un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi.

La valutazione è stata effettuata in assenza del Decreto attuativo previsto dall'art.41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08 che vede rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento dell'alcol dipendenza. Considerando che l'Intesa Stato-Regioni prescrive solo il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nei luoghi di lavoro interessati.

Normativa di riferimento

La Legge n. 125 del 30 marzo 2001 è la legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati; l'art.15 (disposizioni per la sicurezza sul lavoro) stabilisce il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi; per garantire il rispetto di tale divieto sono previsti controlli alcolimetrici.

Il Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Stato-Regioni individua le attività lavorative ad elevato rischio alle quali si applica il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) stabilisce che, nelle attività individuate a rischio, le visite mediche effettuate dal medico competente aziendale sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza (art. 41 comma 4).

VALUTAZIONE RISCHIO ASSUNZIONE ALCOL

L'alcol etilico è una sostanza che deriva dalla fermentazione di zuccheri contenuti nella frutta, di amidi di cui sono ricchi cereali e tuberi, oppure dalla distillazione, in questo caso si parla di superalcolici.

L'alcol è classificato tra le droghe, è una droga giuridicamente legale, ma è una sostanza molto tossica e potenzialmente cancerogena ed è, spesso, causa di dipendenza. L'alcol ha un potere psicoattivo e quindi altera il comportamento. L'alcolemia è la quantità di alcol che si ritrova nel sangue dopo l'ingestione di bevande alcoliche. Una concentrazione di 0,2 grammi di alcol ogni litro di sangue (0,2 gr/l) si raggiunge con l'ingestione di circa 12 grammi di alcol (se a stomaco vuoto in soli 30 minuti) Assumere un bicchiere di bevanda alcolica altera i riflessi ed aumenta la tendenza ad agire in modo imprudente a causa della diminuzione della percezione del rischio. La velocità con cui il fegato rimuove l'alcol dal sangue varia in base al sesso, al peso corporeo, all'età ed è circa 1/2 bicchiere di bevanda alcolica all'ora, quindi 1 bicchiere richiede circa 2 ore per essere smaltito per cui è necessario **NON BERE NELLE ORE PRECEDENTI ALL'INIZIO DEL TURNO DI LAVORO.**

L'eliminazione dell'alcol dal sangue varia da individuo a individuo e, contrariamente a quanto si pensa, il freddo, il caffè, bere molta acqua, lo sforzo fisico, un bagno o una doccia fredda non accelerano l'eliminazione dell'alcol dall'organismo. I giovani, le donne e gli anziani sono in genere più vulnerabili agli effetti delle bevande alcoliche a causa di una ridotta capacità dell'organismo a metabolizzare l'alcol. L'assunzione di alcol determina diversi effetti sulla salute, sia acuti che cronici. Quelli acuti, naturalmente, variano in funzione della concentrazione di alcol nel sangue. Assumendo un solo bicchiere di vino a digiuno, ad esempio, il senso di benessere viene alterato e si assume un comportamento imprudente tendente all'euforia, che porta a sottovalutare i pericoli e a sopravvalutare le proprie capacità. Aumentando la concentrazione di alcol nel sangue, gli effetti diventano sempre più gravi: si ha una alterazione della percezione, con riduzione della visione laterale e parziale perdita della coordinazione motoria.

PRESCRIZIONI NEI LUOGHI DI LAVORO

Si fa divieto di distribuzione ed assunzione di bevande alcoliche nell'Istituzione Scolastica.

Al fine di evitare che possa determinarsi il rischio viene garantito, in sede di stipula di contratto con l'azienda fornitrice del servizio mensa, il divieto di somministrazione di sostanze alcoliche limitando la fornitura all'acqua.

Alcol dipendenza

Per gli ambienti lavorativi come la scuola non c'è un valore di riferimento per il tasso di alcolemia nel sangue che consenta lo svolgimento dell'attività lavorativa in piena sicurezza del lavoratore, come invece è previsto dal codice stradale, comunque è prevista la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici e accertamenti sanitari preventivi e periodici tramite il Medico Competente.

In assenza di un decreto attuativo di cui all'art. 41 comma 4 bis del D. Lgs. 81/08, sulla base delle linee guida regionali già emanate (da alcune Regioni), si ritiene opportuno, in assenza di sorveglianza sanitaria già attivata per altri profili di rischio, di procedere, tramite Medico Competente e, di conseguenza, di dare corso alla sorveglianza sanitaria relativa all'alcol dipendenza, a campione.

DEFINIZIONI

BEVANDA ALCOLICA: ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol.

BEVANDA SUPERALCOLICA: ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.



ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Ai fini della prevenzione degli infortuni e dei possibili danni a terze persone vengono adottate specifiche procedure di verifica, incaricando formalmente i preposti, di ciascun plesso, con la funzione di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di bevande alcoliche. Sicuramente tale vigilanza non può estendersi ad orari al di fuori del servizio lavorativo, in quanto ci sarebbe una violazione della privacy del dipendente.

A tal fine i lavoratori vanno informati:

- Sugli effetti dannosi dell'alcol;
- Sul maggior rischio infortunistico, sia per i lavoratori sia per i terzi, che comporta l'assunzione di alcol;
- Che il tasso alcolico nel sangue durante il lavoro deve essere pari a "zero";
- Che l'alcol non deve essere assunto sia durante l'attività lavorativa, sia nel periodo precedente l'inizio di tale attività, tenendo conto dei tempi che l'organismo impiega per lo smaltimento dell'alcol;
- Circa le procedure di verifica: chi sono le persone formalmente incaricate di vigilare sul rispetto del divieto di assunzione di alcol durante l'attività;
- Come avvengono le procedure di verifica;
- Quali sono le conseguenze di comportamenti in contrasto con la normativa sull'alcol;
- Sui programmi terapeutici e di riabilitazione per i lavoratori affetti da patologie alcol correlate.

SANZIONI DISCIPLINARI

Si fa presente che la positività ai controlli (alcoemia > 0) può portare a temporanea inidoneità lavorativa alla mansione specifica.

Pertanto per i lavoratori vi è il divieto di assunzione di bevande alcoliche, la cui violazione è punita con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 125/2001 (ammenda da € 516,46 a € 2.582,28).

Nell'eventualità di un rifiuto ingiustificato a sottoporsi a controllo sanitario, da parte del lavoratore soggetto al divieto di assunzione di bevande alcoliche, può integrare la violazione dell'art. 20, comma 2, lett. i), del D.Lgs. 81/08 e, di conseguenza, può risultare applicabile la sanzione prevista per tale inadempienza (arresto fino ad un mese e ammenda da €245,70 a €737,10).

Quindi, in conclusione, risulta accertato che per i lavoratori della scuola vige un più ampio divieto di assunzione di alcol non solo durante il lavoro ma anche prima.

Infine, si evidenzia che, conclusa la fase di informazione sopracitata ed acquisite le risorse a tal fine necessarie, prenderanno avvio, a cura del Medico Competente, le attività di sorveglianza e screening previste.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. ANTONIO BULOTTA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex. Art. 3 comma 2 d.l.vo 39/1993